



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI**

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

Oggetto: Art. 21, comma 2, lett. g) della L.R. 24/2013 - [REDACTED]
Locorotondo: Ricorso alla Commissione regionale per l'Artigianato Pugliese avverso provvedimento di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane a far data dal [REDACTED]/2009 da parte della Camera di Commercio di Bari.

PREMESSA

Il ricorso è stato presentato in data 16/08/2017, acquisito agli atti con prot. n. 160/[REDACTED] a nome [REDACTED] socio liquidatore della Ditta [REDACTED].

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, r.r. 3/2015, i ricorsi alla CRAP sono regolamentati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni. Il Capo I, art. 6, stabilisce il termine di 90 gg per esprimere la decisione, mentre l'art. 2, definisce che "Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione", per cui il termine di scadenza di questo ricorso è il 18 novembre 2017.

L'oggetto del ricorso riporta "Ricorso avverso l'errata data di cessazione di cui al provvedimento del 26/06/2017 dell'Albo Provinciale Imprese Artigiane", PEC della CCIAA Ba AOO000/11235/Reg CBARP protocollo [REDACTED]/U del 26/06/2017" ed è relativo all'istanza che il signor [REDACTED] ha inoltrato per la cancellazione dell'attività dall'Albo Imprese Artigiane a far data dal 30/12/2010.

Nella nota camerale, con oggetto "rettifica data cessazione attività" a firma del Conservatore, dott.ssa [REDACTED] viene evidenziato che a seguito dell'istruttoria eseguita dal responsabile del procedimento la decorrenza accolta non può che essere il [REDACTED] 2009.

Nell'istanza di ricorso il signor [REDACTED] chiarisce che la messa in liquidazione della ditta e lo svolgimento di "attività sociali con carattere di abitudine e prevalenza" ha di fatto allungato i tempi dell'effettiva cessazione dell'attività. Conseguenza di ciò con PEC del 14 marzo 2017 ha richiesto la rettifica di cancellazione dall'Albo al 30/12/2010.

Con nota prot. n. [REDACTED] del 7 settembre 2017 la Sezione ha richiesto al Responsabile dell'Albo Provinciale Imprese Artigiane della CCIAA di Bari di fornire ulteriori informazioni e pareri sul ricorso.

Il Responsabile dell'Albo, con nota PEC n. [REDACTED]/U-08/09/17 ha trasmesso copia di documentazione ricevuta dal sig. [REDACTED] con propria lettera del 21/04/2017, di cui fanno parte n. 20 fatture emesse in data successiva alla messa in liquidazione della società, e chiarito che la motivazione della retrodatazione al [REDACTED] 2009, è ancorata all'emissione dell'ultima fattura.

DECISIONE

Il sig. [REDACTED] con il ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese chiede l'accoglimento della propria istanza di cancellazione dall'Albo provinciale delle Imprese Artigiane di Bari dal 30/12/2010 e non dal [REDACTED] 2009 riportando a suo vantaggio una nota INPS che fa riferimento a due

www.regione.puglia.it

Sezione Artigianato Fiere Mercati

Corso Sidney Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6936 - Fax: 080 540 9135

mail: t.lisi@regione.puglia.it - pec: ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

circolari la n. 32/1999 e la n. 12/2008 riguardanti i soci liquidatori di società in liquidazione nell'esercizio di attività commerciali. La n. 12/2008 riporta *"Per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione della società continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. Infatti, in linea generale e in applicazione di tali principi, l'iscrizione alla gestione commercio continuerà a permanere valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l'attività sociale rimanendo inalterato il principio dell'attività svolta con carattere dell'abitudine e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazioni culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal registro delle Imprese."*

La circolare n. 12/2008 richiamata dal ricorrente chiarisce che *"il presupposto perché permanga l'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitudine e della prevalenza, delle "attività sociali", ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita"*

Ne consegue che la data dell'ultima fattura, [REDACTED] 2009, è l'unico riferimento utile per determinare la data di cessazione di ogni attività artigiana.

Sussistono, pertanto, le condizioni per respingere il ricorso e invitare il Responsabile dell'Albo provinciale delle Imprese Artigiane di Bari ad applicare i conseguenziali provvedimenti di legge.

La presente decisione è notificata al Sig. [REDACTED] e al Responsabile dell'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio di Bari.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Teresa Lisi

Il Componente Casartigiani Carlo Antonio Ramunno

Il Componente CNA Oronzo Cicchelli (supplente)

Il Componente Confartigianato Umberto Antonio Castellano

Il Componente CLAAI Gianna Mastrini

Il Componente CGIL Cosimo Leone (supplente)

Il Segretario redigente Pietro Giulio Pantaleo

Bari, 17 novembre 2017

www.regione.puglia.it

Sezione Artigianato Fiere Mercati

Corso Sidney Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6936 - Fax: 080 540 9135

mail: t.lisi@regione.puglia.it - pec: ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it